

CHIARIMENTI B.N.I.

Alla fine del 2005 è stata costituita presso la C.N.C.E. (Commissione Nazionale Casse Edili) la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (B.N.I.). La B.N.I. è diventata operativa contestualmente all'entrata in vigore della procedura D.U.R.C. (gennaio 2006).

In conformità con quanto previsto dal pt.3, lett. A della Circolare del Ministero del Lavoro del 12 luglio 2005, la banca dati nazionale ha il compito di tenere l'**elenco aggiornato delle imprese non in regola** e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità per l'emissione del Durc.

La B.N.I. deve essere **obbligatoriamente interrogata** nei seguenti casi:

- A. Nel caso di lavori privati, iscrizione albo fornitori, attestazione SOA e per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- B. Nel caso di lavori pubblici, solo per le richieste che riguardano:
 - la verifica dell'autodichiarazione (alla data certa indicata)
 - aggiudicazione gara d'appalto (alla data certa indicata)
 - stipula contratto (alla data dell'inserimento richiesta).

In seguito alla consultazione della B.N.I., nel Documento Unico di Regolarità Contributiva viene dichiarato che:

- l'impresa risulta regolare ai fini del DURC se nessuna Cassa Edile nazionale ha segnalato l'impresa come irregolare;
- l'impresa non è in regola, se risulta che almeno una Cassa Edile ha segnalato l'irregolarità della stessa.

Osservazioni importanti

L'impresa diventa irregolare alla B.N.I. quando non risultano versati i contributi scaduti e quando vengono dichiarate in denuncia mensile un numero di ore inferiore a quello contrattuale.

Si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007 ha stabilito che, per quanto riguarda soltanto la **partecipazione alle gare di appalti pubblici**, non osta al rilascio del Durc un'irregolarità "non grave". L'irregolarità viene considerata non grave in presenza di uno scostamento inferiore o pari al **5 %** tra le somme dovute e quelle effettivamente versate (per importi superiori a 100 Euro).

Dobbiamo inoltre sottolineare che, alla prima scadenza, **l'impresa sarà segnalata tra le irregolari anche in caso di mancato invio della denuncia mensile**. Si consiglia vivamente, in caso di sospensione dell'attività con dipendenti nell'ambito di una provincia, di provvedere tempestivamente alla **chiusura formale della posizione contributiva** presso la rispettiva Cassa Edile (*modulo tipo sospensione disponibile sul sito*).